

**VITTORIO EMANUELE II**

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di Legge  
sia presentato alle Camere dal Ministro delle Finanze, che  
incarichiamo di svolgerne i motivi e di sostenerne la discussione.

Art. unico

Il Comune di S. Mauro è autorizzato a riscuotere per un  
trattennio a cominciare dal 1. di Luglio 1852, il diritto di pedaggio  
al porto natante sul fiume Po di cui trovasi in possesso, sulle basi  
della tariffa da promulgarsi con Decreto Reale.

Dal *Stupinigi* Addì 25, Maggio 1852.

*Vittorio Emanuele*

*Cikaris*

Signori Deputati


La comunità di S. Mauro la quale senza essere rivestita di titolo regolare, trovasi da tempo immemorabile in possesso d'un porto natante sul fiume Po che mantiene a sue spese, e pel cui tragitto essa riprende alcuni dritti di pedaggio sulle barche d'una tariffa non approvata, ad oggetto di regolarizzare siffatto abusivo esercizio ricorre perchè le sia concessa l'autorizzazione di continuare la riscossione di tale pedaggio regolato però da una nuova tariffa posta in maggior relazione con quelle adottate in altri siti.

L'antico possesso che la comunità suddetta ha di quel porto, la circostanza che questo, stante la topografia sua posizione,

serve anche al transito degli  
abitanti di altri Comuni  
circonvicini, e la poco favorevole  
situazione economica della comunità  
stessa la quale farebbe maggiormente  
sentire alla medesima il bisogno  
d' un compenso alle spese cui  
incorre per la manutenzione  
di quel mezzo di trasporto non  
lascierebbero dubbio sulla necessità  
dell' invocata autorizzazione.

Il pedaggio di cui si tratta  
essendo stato finora esercitato  
senza alcun titolo preesistente  
l' invocato provvedimento piglierebbe  
l' aspetto d' una vera concessione  
implicante il carattere quasi d' una  
alienazione d' un diritto Demaniale  
per cui dovrebbe essa circoscriversi  
ad un periodo non maggiore di  
trent'anni attesa l'inalienabilità  
dei diritti e beni regali e demaniali  
dichiarata dall' articolo 1229 del  
Codice civile.

È perieris' giusta il principio  
già dal Parlamento in altre  
circostanze sancito, che debbano cioè  
iffatte autorizzazioni emanare.



per via di apposita legge ogni  
qualvolta la relativa Comanda  
non abbia per occasione la  
costruzione di ponti e strade  
cui riguarda. l' art. 263. della  
Legge Del 7. Ottobre 1868. sulla  
Amministrazione Municipale  
e Divisionale e trattisi di nuova  
concezione ho l'onore di sottoporre,  
Signori alle Vostre Deliberazioni  
il seguente progetto di legge.

N<sup>o</sup> 48.

Progetto di legge  
presentato dal Ministero di Finanze  
nella Camera del 26 Maggio 1852

---

Regolarizzazione del diritto di pedaggio  
esistente sulle Comunes di S. Mauro.